

A.T.C. NO 1 TICINO e A.T.C. 2 SESIA
Regolamento per la caccia di selezione
Capriolo – Daino - Cervo

Approvato dal C. di G. con recepimento delle Linee Guida per la Gestione degli Ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte.

(DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 della Giunta Regionale e successive modifiche).

Art. 1 Principi e finalità

Al fine di garantire una popolazione sana e ben strutturata nel rapporto sessi e classi di età ed una densità commisurata alle potenzialità ambientali, la gestione delle specie Capriolo, Daino e Cervo deve basarsi sui seguenti principi:

1. la conoscenza della reale consistenza e struttura della popolazione, acquisita mediante l'effettuazione di censimenti ed il calcolo degli indici cinegetici;
2. l'impostazione di razionali Piani di prelievo;
3. la distribuzione programmata della pressione venatoria;
4. l'applicazione di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia;
5. il controllo dei capi abbattuti.

Art. 2 Organizzazione del territorio

Per ottemperare a quanto previsto dall'Art. 1, il Comitato di Gestione ha individuato nell'ambito del territorio di entrambi gli A.T.C.:

- Per la caccia di selezione al CAPRIOLO un unico Distretto, che raggruppa diversi Comuni e al suo interno sono stati individuati settori di caccia omogenei (denominati zone)
- Per la caccia di selezione al CERVO esiste nell' ATC NO1 un'unica unità di gestione ed un unico distretto; mentre nell'ATC NO2 esiste un'unica unità di gestione e due distretti (non c'è suddivisione in zone).
- Per la caccia di selezione al DAINO esiste nell'ATC NO1 un unico distretto, che raggruppa diversi Comuni, al suo interno sono stati individuati settori di caccia omogenei (denominati anche zone); nell'ATC NO2 è stato individuato un unico Distretto che raggruppa diversi Comuni e un'unica zona omogenea.

Art. 3 Requisiti dei cacciatori di selezione

Per essere ammessi alla caccia di selezione i cacciatori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, come previsto dalla D.G.R. n.94-3804 del 27.04.2012.

Oltre all'esercizio della caccia di selezione, i cacciatori dovranno partecipare ai censimenti annuali previsti dalle vigenti normative.

I cacciatori che intendano esercitare la Caccia di Selezione nell'ATC, devono presentare la domanda, entro la data prevista comunicata dagli uffici su cui indicare la preferenza per specie, sesso, classe d'età e zona.

Art. 4 Cacciatori ammessi al prelievo

L'estensione e le caratteristiche faunistiche del territorio ove viene esercitata la caccia di selezione, nonché la modalità praticata, vale a dire il prelievo da appostamento con esclusione

della caccia vagante (vedi 6.3.2), fanno sì che si configuri una capienza massima di cacciatori annualmente ammessi al prelievo.

4.1 Qualora il numero degli ammessi e/o degli ammissibili alla caccia di selezione per le diverse specie superasse il numero di posti disponibili per periodo di abbattimento (capienza massima) la graduatoria per l'ammissione avverrà tramite sorteggio. La rinuncia al prelievo da parte di un cacciatore in attività comporta la perdita del posto. Il rientro nell'elenco degli ammessi comporta la presentazione di una nuova domanda.

4.2 Saranno inclusi fra i sorteggiabili i cacciatori che hanno presentato nuova domanda e saranno inclusi nel sorteggio anche i cacciatori che nelle tre annate precedenti non hanno effettuato l'abbattimento.

Art. 5 La caccia di selezione

La caccia di selezione verrà praticata secondo quanto previsto al punto 1 modalità A dell'allegato 2 alla DGR 94/3804 del 27.04.2012. Tale modalità prevede l'assegnazione nominativa dei capi, con la possibilità di accorpate femmine adulte e classe 0.

È inoltre possibile procedere all'assegnazione con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato purché sia garantita la ripartizione equilibrata tra le diverse classi di tiro.

Nel caso di accorpamento delle femmine e della classe 0 il prelievo può essere esercitato fino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna classe di tiro. Al raggiungimento della suddetta soglia i capi restanti possono essere assegnati nominativamente con un rapporto paritario capi/cacciatori.

5.1 Formulazione del Piano di prelievo

5.1.1 Il Piano di prelievo selettivo ed il relativo Calendario sono predisposti dal C. di G. sulla base delle risultanze del censimento primaverile e degli esiti dei prelievi nell'anno precedente. Il Piano di prelievo ed il relativo Calendario vengono sottoposti alla Giunta Regionale per l'approvazione.

5.2 Organizzazione del Piano di prelievo

5.2.1 L'ATC comunicherà l'avvenuta ammissione dei singoli cacciatori, i quali dovranno provvedere al pagamento della quota minima comunicata dall'A.T.C. secondo i termini stabiliti.

L'assegnazione della zona sarà immediata nel caso in cui le preferenze espresse siano compatibili con le disponibilità.

La quota minima (fissa) dovrà essere integrata, per l'abbattimento del primo capo, dal versamento della **quota aggiuntiva** differenziata in base alla classe di tiro, anch'essa stabilita rispettando i parametri minimi e massimi indicati dalla Regione.

I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati per

A.T.C. NOVARA 1 TICINO

- c/c postale n. 13601281
- IBAN IT74 R076 0110 1000 0001 3601 281
- POS presso gli uffici

A.T.C. NOVARA 2 SESIA

- c/c postale n. 12636288
- IBAN IT95 P076 0110 1000 0001 2636 288
- POS presso gli uffici

5.2.2 Il mancato pagamento della quota minima prima dell'inizio dell'attività venatoria, od il mancato ritiro dell'autorizzazione verrà considerato come rinuncia da parte del cacciatore interessato senza il rimborso della quota minima già versata.

5.2.3 Nel caso in cui il numero di preferenze espresse per sesso e/o classe di tiro sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna classe di tiro, l'assegnazione è immediata.

Qualora si dovesse procedere con l'assegnazione del capo secondo una graduatoria di punteggi assegnati, si adotteranno i criteri di merito elencati al punto 2.2 dell'allegato 2 delle Linee guida approvate con DGR 94-3804 del 27/042012 e approvati dal Comitato di Gestione di seguito riportati.

5.2.4 A. Costituiscono criteri di priorità con valore decrescente per la specie Capriolo:

- l'abbattimento di un capo sanitario nella stagione precedente;
- la sommatoria degli animali abbattuti della stagione precedente per la specie assegnata;
- aver effettuato uno o più rientri in base alle disponibilità della specie assegnata;
- l'abbattimento di un capo di classe 0 nella stagione precedente;
- l'abbattimento di una femmina nella stagione precedente;
- la partecipazione ai censimenti organizzati dall'A.T.C.

B. Costituiscono criteri di priorità con valore decrescente per la specie Daino e Cervo:

- l'abbattimento di un capo sanitario nella stagione precedente;
- l'abbattimento di un capo di classe 0 nella stagione precedente;
- l'abbattimento di una femmina nella stagione precedente;
- l'abbattimento di un maschio nella stagione precedente, con valore decrescente da fusone a palancone per il Daino mentre da M1 a M3 per il Cervo;
- abbattimento di almeno un capo fra le specie in selezione (capriolo, daino e cervo) nell'annate precedente (non per il daino in ATC NO1);
- la sommatoria dei capi prelevati in selezione (capriolo, daino e cervo) nelle tre annate precedenti (non per il daino in ATC NO1);
- la partecipazione ai censimenti organizzati dall'A.T.C.

5.2.5 I cacciatori partecipanti alla caccia di selezione riceveranno dall' A.T.C.

1. una cartolina autorizzativa contenente le specie e la classe di tiro a cui ogni singolo cacciatore è abilitato;
2. una fascetta identificativa (contrassegno numerato) che dovrà essere applicata in modo inamovibile al garretto del capo appena abbattuto. La fascetta comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In assenza di contrassegno, il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge;
3. le credenziali per l'iscrizione alla nuova app com.atcno.app

5.2.6 Nuova App ATC Tutti i cacciatori abilitati alla caccia di selezione dovranno "compilare" la cartolina sulla nuova App e le credenziali per il primo accesso verranno comunicate dall'ufficio al momento del ritiro del materiale

Nell' App è possibile anche compilare la cartolina biometrica (solo per il cinghiale).

Saranno a disposizione presso l'ufficio tutte le istruzioni per il corretto utilizzo dell'App.

5.2.7 I contrassegni rilasciati non saranno in alcun caso sostituiti. In caso di smarrimento o distruzione il possessore perderà automaticamente il diritto al prelievo del capo se non presentata denuncia tramite autocertificazione presso l'ufficio

5.2.8 I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti entro la data stabilita.

5.2.9 Tutte le uscite sono subordinate alla compilazione della cartolina sulla nuova app e dall'annotazione sul tesserino venatorio.

5.2.10 In caso di richiami ufficiali da parte del corpo di vigilanza e con comprovate motivazioni di non rispetto delle norme, previa copia del verbale o comunicazione scritta, l'ATC può in qualsiasi momento sospendere o revocare l'autorizzazione di un singolo cacciatore della caccia di selezione ad una o più specie. In tal caso non è previsto il rimborso della quota. Qualora il cacciatore volesse fare ricorso dovrà inviare una PEC con le proprie rimostranze e il Comitato di Gestione dell'ATC giudicherà con voto insindacabile.

5.3 Modalità di prelievo

5.3.1 Nell'ambito del territorio venabile dell'A.T.C., la caccia di selezione sarà esercitata in distretti. In tale unità di gestione saranno individuate zone (settori) connotate da precisi confini geografici, cartografate a cura dell'A.T.C.

5.3.2 La caccia di selezione verrà esercitata nelle giornate e nei periodi consentiti dal calendario venatorio corrente. Tali informazioni saranno rese pubbliche dall'ATC tramite idonei mezzi di comunicazione. La caccia di selezione si potrà esercitare esclusivamente da appostamento che dovrà essere raggiunto con il fucile scarico e chiuso nella custodia. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l'arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerato un'infrazione al presente Regolamento.

5.3.3 Ogni cacciatore non potrà esercitare la caccia di selezione al di fuori dei confini della zona assegnata, salvo deroga espressa dal Presidente ai fini della corretta e completa attuazione del Piano di prelievo ed alla salvaguardia delle colture agricole ove si accertano numerosi danni.

5.3.4 Gli abbattimenti dovranno essere effettuati prioritariamente nei confronti di animali, della specie assegnata, traumatizzati e/o defedati a prescindere dalla classe di età e dal sesso.

Si definisce **capo sanitario** un animale che presenta segni di malattia, lesioni o ferite pregresse, ritenute invalidanti dal tecnico addetto al centro di controllo, o peso inferiore del 35% del peso medio della corrispondente classe di sesso o di età riportati nell'OGUR.

L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario comporta l'assegnazione, al cacciatore che lo ha prelevato, di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, in quella in corso.

Gli animali abbattuti che presentino evidenti segni di malattia dovranno essere sottoposti ad esame veterinario da parte dell'ASL competente per territorio per valutare l'eventuale distruzione della carcassa. In tal caso l'avvenuta distruzione e relativa modalità saranno oggetto di verbalizzazione. Inoltre, nello spazio riservato alle note, il tecnico addetto al Centro di Controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'ASL e la relativa distruzione della carcassa.

I capi distrutti saranno conteggiati nei piani di abbattimento selettivo e daranno diritto al cacciatore che ha effettuato tale abbattimento sanitario all'assegnazione di un capo, se possibile, con le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione venatoria in corso.

Qualora non fosse possibile l'assegnazione di un capo nella stagione venatoria in corso al cacciatore ne verrà assegnato un altro, nella stagione venatoria successiva, avente le medesime caratteristiche di quello assegnato nella stagione precedente.

5.3.5 È definito "**NON CONFORME**" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso o classe di età a quanto previsto dall'assegnazione. A tale abbattimento verranno applicate le sanzioni amministrative (ed eventualmente penali) previste dalla normativa vigente.

5.3.6 Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni sulla non conformità devono essere presentate per iscritto entro 3 gg al Presidente dell'ATC. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una Commissione composta da un rappresentante dell'ATC, dal tecnico faunistico dell'ATC, dal

tecnico del centro di controllo e da un rappresentante della Provincia competente per territorio, l'esito verrà poi comunicato al cacciatore. Inoltre la commissione valuterà oltre ai casi contestati, tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età abbia evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie (errore di tiro).

5.3.7 In ogni caso verranno esclusi da eventuali riassegnazioni i cacciatori che nella stagione corrente abbiano effettuato l'abbattimento di un capo non conforme. Inoltre gli stessi non potranno essere ammessi alla caccia di selezione per la specie in cui è stato abbattuto il capo non conforme nell'anno successivo.

5.3.8 E' fatto obbligo ai cacciatori di selezione di evitare reciproci disturbi anche durante il raggiungimento delle poste

5.3.9 È fatto obbligo ai cacciatori che partecipano ai piani di prelievo di comunicare appena possibile tramite cellulare alla Guardia dell'ATC l'eventuale sparo ed il probabile esito del tiro (abbattimento, ferimento certo o presunto, colpo fallito); in caso di sparo effettuato è obbligo del cacciatore segnalarlo anche sull'App.

5.3.10 Al fine di garantire un abbattimento etico e una maggior sicurezza nel tiro, al cacciatore che nell'ambito della stessa stagione venatoria incorre in due errori di tiro (animale sparato sbagliato o non recuperato, indipendentemente che sia stato cercato o meno con il cane) può essere richiesta la presentazione di una prova di tiro (effettuata con la carabina utilizzata) prima di poter proseguire con la caccia di selezione. Il documento della prova di tiro richiesta va consegnato in ATC e deve essere rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato deve essere sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro abilitato e recante modello, calibro e matricola dell'arma usata.

5.4 Definizione e disposizioni sugli appostamenti

5.4.1 Nel territorio dell'ATC la caccia di selezione verrà esercitata da postazioni che devono essere comunicati all'ufficio dal cacciatore stesso tramite punto GPS indicando la zona e il numero della postazione così da poter redigere una cartina aggiornata.

NON CACCIA VAGANTE!

5.4.2 Gli appostamenti devono rispettare quanto indicato all'art. 15 della L.R. n. 5/2018 e dall'art. 5 comma 5 della L. 157/1992 in cui viene specificato che per la caccia di selezione agli ungulati gli appostamenti non vengono considerati fissi. La loro preparazione non può essere effettuata mediante taglio di piante e di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti.

Il cacciatore che intende edificare "un'altana" deve munirsi di assenso scritto del proprietario del fondo e la sua realizzazione, non comportando alterazioni permanenti dei luoghi, può essere effettuata utilizzando strutture in ferro e/o legno ma prive di opere di fondazione e che siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.

5.5 Mezzi per l'esercizio della caccia di selezione

5.5.1 La caccia di selezione agli ungulati deve essere effettuata con fucile con canna ad anima rigata, munito di cannocchiale e di calibro non inferiore a 6 mm per il Capriolo; per Cervo e Daino il calibro non deve essere inferiore a 7 mm, 270Win incluso. È vietato l'utilizzo di fucili combinati con canna ad anima liscia e l'utilizzo di strumenti di intensificazione luminosa o termica montati sull'arma.

5.5.2 È fatto obbligo al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti feriti, controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di presenza di tracce di ferimento, si dovrà scrupolosamente tentarne il recupero, avvalendosi eventualmente della collaborazione di recuperatori dotati di cani da traccia. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa, il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento, purché abbia comunicato tempestivamente all'A.T.C il ferimento ed il tentativo di recupero, anche in caso di sospetto ferimento pur senza tracce visibili è buona cosa richiedere il controllo di tiro da parte del recuperatore.

5.5.3 Nella pratica della caccia di selezione non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia o addestrati alla traccia, abilitati e autorizzati dalla Provincia, esclusivamente per il tentativo di recupero dell'animale ferito.

5.6 Centri di Controllo

5.6.1 Il capo prelevato dovrà essere presentato completamente eviscerato entro il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero al Centro di Controllo dal cacciatore che ha effettuato il prelievo o da un suo delegato. L'eviscerazione non potrà essere effettuata presso il centro di controllo.

5.6.2 Al centro di controllo il tecnico incaricato compilerà la scheda di rilevamento dati che, sottoscritta dal cacciatore o da un suo delegato, costituirà documento attestante la legalità dell'abbattimento.

5.6.3 L'orario e l'indirizzo del Centro di Controllo sarà oggetto di comunicazione da parte dell'A.T.C..

5.6.4 I capi abbattuti dovranno essere presentati al centro di controllo in contenitori aperti atti a favorire il raffreddamento della spoglia e a trattenere le eventuali perdite di sangue.

Art. 6 Pubblicità degli atti

L'A.T.C. si assume l'impegno di dare idonea pubblicità dei seguenti adempimenti:

- modalità di partecipazione alla caccia di selezione (Regolamento);
- calendario per la presentazione delle domande e relativi versamenti;
- quote di partecipazione al prelievo selettivo;
- piano di prelievo autorizzato;
- calendario e giornate di caccia per la caccia di selezione;
- cartografia del Distretto e delle zone di caccia;
- sede ed orari del centro di controllo;
- calendario dei censimenti;
- altre eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie in merito allo svolgimento della caccia di selezione.

Art. 7 Vigilanza

7.1 La vigilanza alle norme contenute nel presente Regolamento è affidata agli Organi di cui all'art. 27 della Legge 11/2/92 n° 157.

7.2 Si ricorda che la violazione delle norme previste dai vigenti regolamenti degli ambiti (ATC o CA) è sanzionabile in base all'art. 40, comma 5, lettera dd L.R. 5/2012.

Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia venatoria e a quanto indicato nelle "linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" (27 aprile 2012, n. 94-3804) e successive modifiche.